



FRI Green New Deal

Nota di Aggiornamento

Dicembre 2022

Il FRI Green New Deal è una misura istituita con la Legge di Bilancio 2020 e finalizzata a sostenere con agevolazioni finanziarie, nella forma di contributi a fondo perduto e di finanziamenti agevolati, la realizzazione, da parte di imprese di qualsiasi dimensione, di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'ambito delle finalità di transizione ecologica e circolare previste dal "Green and Innovation Deal" italiano.

In particolare, la misura è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (cd. "FRI") e prevede anche la concessione di contributi a sostegno delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e, limitatamente alle piccole e medie imprese, anche di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo.

Le domande per accedere alla misura agevolativa possono essere presentate a partire dal 17 novembre 2022.

Di seguito si riporta una sintesi dettagliata della misura.

Il contesto normativo

L'articolo 1, comma 90, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) prevede che il Fondo rotativo di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (FRI), nell'ambito del complesso di misure concernenti il "Green and Innovation Deal" italiano, possa concedere agevolazioni alle imprese a supporto della realizzazione di progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo:

- la decarbonizzazione dell'economia;
- l'economia circolare;
- il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile;
- la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi;
- la rigenerazione urbana;
- il turismo sostenibile;
- l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, di programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.

La misura agevolativa è stata successivamente disciplinata dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy, di seguito "Ministero"), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 1° dicembre 2021, mentre le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono definite dal successivo Decreto direttoriale del 23 agosto 2022.

Per l'attuazione della misura sono stati stanziati, in sede di prima applicazione, 600 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati e 150 milioni per la concessione di contributi a fondo perduto. Successivi rifinanziamenti della misura devono avvenire con ulteriori decreti di attivazione del Ministero.

A seguire, il 10 novembre 2022, l'Associazione bancaria italiana (ABI), il Ministero e la Cassa depositi e prestiti (Cdp) hanno sottoscritto l'Addendum alla Convenzione per la regolamentazione di rapporti di concessione dei finanziamenti nell'ambito delle condizioni e modalità operative del Fondo Crescita Sostenibile (già operativo presso la stessa Cdp), ma

finanziati a valere sul FRI per finalità di transizione ecologica ed economia circolare del Green and Innovation Deal italiano.

Le principali caratteristiche dello strumento delineate dalle norme di attuazione sono di seguito descritte. Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy¹, e in particolare al Decreto interministeriale del 1° dicembre 2021 e al Decreto direttoriale del 23 agosto 2022.

Le imprese beneficiarie

Le proposte progettuali possono essere presentate da imprese di qualsiasi dimensione, localizzate su tutto il territorio nazionale, che:

- esercitino un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi o un'attività di trasporto per terra, acqua o aria (di cui all'art. 2195 del codice civile, n. 1 e 3), comprese le imprese artigiane;
- esercitino un'attività agro-industriale con prevalenza della componente industriale;
- esercitino attività ausiliarie in favore delle imprese indicate ai punti precedenti.

Sono inoltre ammessi alle agevolazioni i centri di ricerca.

I soggetti beneficiari possono presentare progetti anche in forma congiunta, indicando il soggetto capofila e fermo restando che ciascuna impresa partecipante non può presentare progetti di importo inferiore a 3 milioni di euro.

I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso da parte dei soggetti beneficiari al contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione (quali per esempio il consorzio o l'accordo di partenariato), che configurino una collaborazione tra le stesse che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività ed espressamente finalizzata alla realizzazione del programma proposto.

In particolare, il contratto tra le parti deve prevedere:

- la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- l'individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

Inoltre, i soggetti beneficiari devono:

- essere imprese regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere regolarmente iscritte nell'omologo registro del paese di provenienza e devono avere almeno una unità locale nel territorio nazionale;

¹ <https://www.mise.gov.it/it/incentivi/green-new-deal>

- non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate;
- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non essere imprese in difficoltà così definite nel Regolamento GBER²;
- avere avuto una valutazione del merito creditizio positiva da parte di una banca finanziatrice o disporre di una delibera di finanziamento da parte della stessa banca o dell'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento.

I progetti agevolabili

Sono ammessi alla misura i progetti di innovazione sostenibile che prevedano:

- attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti;
- limitatamente alle PMI, attività di industrializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo, che siano coerenti con le finalità del Green and Innovation Deal e che perseguano gli obiettivi della misura in precedenza elencati. In particolare, tali attività devono:
 - o avere elevato contenuto di innovazione e sostenibilità ed essere volte a diversificare la produzione di uno stabilimento mediante nuovi prodotti aggiuntivi o a trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. In ogni caso, l'industrializzazione non può consistere in meri aggiornamenti periodici, privi di dimensione innovativa;
 - o includere investimenti in attivi materiali che mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto agevolato per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni.

Le attività di industrializzazione possono inoltre essere ammesse distintamente o insieme a un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nell'ambito di un programma integrato, ferma restando la separazione dei progetti, delle attività e delle relative spese. Nel caso in cui il progetto sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, l'industrializzazione può riguardare lo sviluppo industriale e l'applicazione dei risultati di pregresse attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conseguiti internamente all'impresa ovvero

² Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

acquisiti da fonti esterne alla stessa nell'ambito di progetti distinti e separati da quello oggetto della domanda e comprovati in tale sede.

I progetti devono inoltre essere tesi a:

- agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e a integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento allo sviluppo della mobilità multimodale automatizzata e connessa; idoneo a ridurre l'inquinamento e l'entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Infine, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi devono:

- essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- prevedere spese e costi ammissibili compresi tra 3 e 40 milioni di euro
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Nel caso dei programmi integrati, le attività di industrializzazione devono essere avviate successivamente a quelle di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sulla base di un piano di sviluppo che abbia coerenza temporale e industriale. Nel caso in cui il progetto di industrializzazione sia presentato distintamente, al di fuori di un programma integrato di agevolazioni, la data di avvio deve essere in ogni caso successiva a quella di presentazione della domanda di agevolazioni;
- avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, e non superiore a 12 mesi per quelle di industrializzazione;
- contribuire al perseguimento di uno o più obiettivi individuati e, al tempo stesso, ricadere nell'ambito in eventuali ulteriori tematiche individuate con appositi provvedimenti applicativi del Ministero.

Non possono in ogni caso essere agevolati gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione o per il sostegno ad attività connesse all'esportazione verso l'estero, o per programmi d'impresa direttamente collegati a quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

Le spese e i costi ammissibili

Nel caso delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, sono ammissibili, in conformità con quanto previsto nella normativa sugli aiuti di Stato, le spese e i costi relativi a:

- il personale dell'impresa proponente, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- gli strumenti e le attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del knowhow, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali relative al progetto;
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Nel caso delle attività di industrializzazione, sono ammissibili, i costi sostenuti dalle PMI, strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relativi a:

- l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali che riguardino macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi i programmi informatici e licenze a esse correlati;
- l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali relative a brevetti di nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, diritti di licenza di sfruttamento o di conoscenze tecniche anche non brevettate, che devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nelle unità produttive destinatarie delle agevolazioni, acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, e devono figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni;
- l'acquisizione di servizi di consulenza, prestati da consulenti esterni, di natura non continuativa o periodica, e comunque diversi dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Il soggetto beneficiario deve inoltre dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato, con distinzione delle attività di ricerca e sviluppo da quelle di industrializzazione.

Non sono ammessi i titoli di spesa di importo inferiore a 500 euro

Sono ammissibili unicamente le spese e i costi relativi al programma effettuati nel periodo di svolgimento dello stesso.

Le caratteristiche delle agevolazioni

Le agevolazioni sono costituite da:

- un finanziamento agevolato, erogato da Cdp, a un tasso pari allo 0,50% nominale annuo di importo pari al 60% delle spese e dei costi ammissibili.

- un contributo a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili pari al:
 - o 15% come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l'acquisizione di prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
 - o 10% come contributo in conto impianti, per l'acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.

Il finanziamento agevolato ed il contributo possono essere concessi a ciascuna impresa beneficiaria esclusivamente in concorso tra loro.

Le caratteristiche del finanziamento

Il finanziamento agevolato deve essere necessariamente accompagnato da un finanziamento bancario erogato da una banca presente nella lista delle banche aderenti alla Convenzione sottoscritta tra Ministero, ABI e Cdp³, che regola i rapporti tra i suddetti soggetti derivanti dalla concessione dei finanziamenti.

Il finanziamento complessivo (dato dalla somma della componente agevolata e bancaria), unitamente al contributo, non possono essere superiori al 100% dei costi e delle spese progettuali ammissibili.

Il finanziamento bancario deve essere di misura minima pari al 10% dell'importo progettuale ammissibile ed è erogato a condizioni di mercato.

La banca svolge la valutazione del merito creditizio anche per la componente del finanziamento agevolato in nome e per conto di Cdp.

La durata del finanziamento complessivo (dato dalla somma della componente agevolata e bancaria) deve essere compresa tra 4 e 15 anni e comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può aver luogo finché non sia stato rimborsato almeno il 50% del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.

L'impresa beneficiaria ha la facoltà di estinguere il finanziamento anticipatamente, anche in misura parziale.

Le modalità di partecipazione al bando per le imprese

³ La lista aggiornata delle banche aderenti è disponibile sui siti dei soggetti sottoscrittori la Convenzione. Si rende di seguito disponibile l'elenco pubblicato sul sito di Cdp:
https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Elenco_Banche%20aderenti_FCS_GND.pdf

Le agevolazioni sono concesse sulla base di:

- una procedura valutativa “a sportello” per i progetti di importo compreso tra 3 e 10 milioni di euro;
- una procedura di tipo “negoziale” con il Ministero per i progetti di importo più elevato, compreso tra 10 e 40 milioni di euro.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line già a partire dal 17 novembre 2022, anche in forma congiunta, tramite il sito del soggetto gestore della misura (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/mise-fcs/>), rappresentato da un Raggruppamento temporaneo di imprese (costituito da Intesa Sanpaolo, Artigiancassa, UniCredit, MPS Capital Services, Banco di Sardegna, Consiglio Nazionale delle Ricerche) che hanno dato mandato a MCC e Invitalia di gestire le procedure del Fondo Crescita Sostenibile.

Alla domanda di agevolazioni deve necessariamente essere allegato il modello di attestazione creditizia che deve essere obbligatoriamente rilasciata da una delle banche appartenente all'elenco delle banche finanziatrici convenzionate. Il modello è disponibile in allegato all'Addendum alla Convenzione sottoscritta tra Ministero, ABI e Cdp.

Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, sulle condizioni del finanziamento e sulle procedure attuative per la prima applicazione della misura sono stati definiti nel Decreto direttoriale del 23 agosto 2022.